

**DELIBERA N. 127/23/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI  
DELLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “CANALE ITALIA  
EXTRA – LCN 14”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 29, COMMA 4 LETT. C),  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. MARCHE N. 01/2022 – PROC. N. 6/23/FB)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 giugno 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;



VISTA la delibera n. 23/07/CSP recante *“Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche”*;

VISTA la delibera n. 116/21/CONS recante *“Aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la legge della Regione Marche n. 8 del 27 marzo 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Marche;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Marche le funzioni di *“vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi”* ed inoltre che *“l'attività di vigilanza si espleta*



*attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria";*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Marche, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con Deliberazione n. 3 del 24 gennaio 2023 ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Canale Italia S.r.l., titolare del servizio media audiovisivo "*Canale Italia Extra*", autorizzato a trasmettere nella Regione Marche con il numero di LCN 14, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 29, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 208/21, poiché "*quale fornitore di servizi di media audiovisivi locali collocato nel primo arco di numeri irradiava in determinati archi temporali della giornata per tutti i giorni monitorati (dall' 1 al 30 novembre 2022) programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti e, nello specifico, servizi con numerazioni telefoniche che rimandavano a servizi a pagamento inducendo l'utente ad un consumo con sovrapprezzo*".

## **2. Deduzioni della società**

La società Canale Italia S.r.l., cui la citata Deliberazione n. 3 del 24 gennaio 2023 è stata notificata in data 25 gennaio 2023, con nota del 21 febbraio 2023 prot. CO.RE.COM. Marche n. 0000086 e nel corso dell'audizione svoltasi in data 14 marzo 2023 ha rappresentato quanto segue:

- il CO.RE.COM. Marche ha chiesto ed ottenuto da Canale Italia S.r.l. le registrazioni relative alla programmazione mandata in onda da "*Canale Italia Extra*" dal 12 al 30 novembre 2022 e pertanto la contestazione non poteva che riguardare tale periodo e non l'intero mese di novembre;

- l'atto si limita a contestare la trasmissione di programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti senza indicare il tipo di programmi né la fascia oraria di messa in onda che si presume essere quella notturna;

- i programmi riferibili alla contestazione, anche se non indicati specificamente, sono stati irradiati in orario notturno e quindi in conformità alle disposizioni di cui all'art 1, c. 26 del D.L. 23/10/1996 n. 545, convertito dalla L. 3/12/1996 n. 650;

- i messaggi oggetto di contestazione non contengono immagini che, ai sensi delle linee interpretative e di indirizzo fornite dall'AGCOM con delibera n. 23/07/CSP, possono essere qualificate come pornografiche in quanto non sono offensive del pudore, non presentano nudi integrali né esibizioni di organi genitali, non raffigurano atteggiamenti che rievocano esplicitamente gli atti della riproduzione, mentre la sola esibizione del seno nudo non integra una ipotesi di reato (cfr. Cass. Sez. III° penale del 3/10/1997, n. 8959);



- la qualificazione di programmi per soli adulti non può che riferirsi a trasmissioni classificate come tali in relazione agli indirizzi forniti dall'AGCOM con delibera n. 23/07/CSP; nel caso di specie, qualificare i programmi oggetto di contestazione come rivolti ad "un pubblico di soli adulti" è contrario alla realtà e al buon senso, posto che, come sopra rilevato, gli stessi non presentano oscenità né pornografia e di conseguenza stabilire che solo gli adulti possano esserne i destinatari si rivela evidentemente una semplice e infondata deduzione autoreferenziale che, come tale, è il risultato di una valutazione opinabile che ha portato a una conclusione del tutto inaccettabile; non potendo essere qualificate come programmi "rivolti ad un pubblico di soli adulti" le trasmissioni mandate in onda possono essere irradiate anche nel primo arco di numerazione LCN;

- per quanto riguarda le motivazioni della contestazione, si osserva che le varie diciture che appaiono in sovrapposizione sono riferibili al principio della libertà di genere, tanto auspicata al momento ed oggetto dell'insistito dibattito animatosi all'interno di tutti i partiti politici e di vari movimenti di opinione circa la possibilità di estendere a tutti i generi le medesime libertà di espressione e la stessa onorabilità riconosciuta tradizionalmente ai generi maschile e femminile;

- l'orario di trasmissione, successivo alle ore 01:00 di notte, esclude che solo gli adulti possano essere i destinatari dei messaggi in quanto per i c.d. "adulti" gli orari notturni di trasmissione inducono più al sonno che alla visione delle trasmissioni oggetto di contestazione.

Il CO.RE.COM. Marche - precisato che il periodo oggetto di monitoraggio ha riguardato in realtà tutto il mese di novembre 2022 e le registrazioni, peraltro già in possesso del Comitato che si avvale di un proprio sistema di registrazione dell'emesso, sono state richieste all'emittente in quanto quelle di cui disponeva non erano ben visibili e non consentivano un'analisi compiuta dei dati - con Deliberazione n. 7 del 21 marzo 2023, ha ritenuto di confermare quanto emerso nella fase istruttoria proponendo la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Al riguardo non si ritiene di poter accogliere la proposta formulata dal CO.RE.COM. Marche poiché dall'esame della documentazione istruttoria versata in atti si rileva quanto segue:

- sebbene, come precisato dal CO.RE.COM. Marche, il monitoraggio effettuato d'ufficio nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive dell'emittenza locale delegate dall'Autorità, abbia correttamente riguardato la programmazione dell'intero mese di novembre 2022 acquisita dal sistema di registrazione del Comitato integrata con le registrazioni trasmesse dall'emittente interessata, non risulta dimostrata agli atti la circostanza che costituisce il presupposto della condotta violativa contestata con la citata Deliberazione n. 3 del 24 gennaio 2023, ovvero che il fornitore di servizi media "*Canale Italia Extra*" operante nel primo arco di numerazione (LCN 14) abbia trasmesso programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti;



- con la Deliberazione n. 3 del 24 gennaio 2023, notificata alla società Canale Italia S.r.l., il CO.RE.COM. Marche si limita a rilevare genericamente che dall'1 al 30 novembre 2022 l'emittente "*Canale Italia Extra*" ha mandato in onda programmi promozionali di servizi con numerazioni telefoniche a sovrapprezzo che inducono l'utente ad un consumo a pagamento, senza identificare in alcun modo le trasmissioni oggetto di contestazione né indicarne l'orario di messa in onda e fondando il provvedimento sul presupposto non comprovato che tali programmi sarebbero rivolti ad un pubblico di soli adulti; nell'atto di contestazione l'esposizione dei fatti con l'indicazione della condotta tenuta dall'emittente e della violazione contestata non appare sufficientemente circostanziata e risulta certamente inadeguata a consentire alla società Canale Italia S.r.l. di individuare i programmi riferibili alla contestazione per poter esercitare correttamente il diritto di difesa. Prova di tale assunto può trovarsi nelle memorie giustificative presentate dall'emittente, basate sulla mera presunzione che i programmi riferibili alla contestazione siano quelli irradiati in orario notturno e ove si ravvisano riferimenti a presunte diciture apparse in sovrimpressione riconducibili al principio della libertà di genere estranee alle motivazioni della contestazione e non riscontrabili nella documentazione versata in atti;

- sebbene il legislatore, con le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 abbia inteso realizzare un generale rafforzamento delle disposizioni poste a tutela degli utenti del primo arco di numerazione ed attribuire, nel rispetto delle abitudini e delle preferenze di questi ultimi, un particolare valore alla programmazione dell'emittenza locale assegnataria di tale arco di numerazione imponendo la diffusione di palinsesti di qualità, nel caso di specie la contestata trasmissione di programmi promozionali di servizi con numerazioni telefoniche a sovrapprezzo non risulta, in assenza di alcun riferimento al carattere delle scene rappresentate e ai contenuti veicolati, circostanza idonea a costituire valida prova della diffusione da parte dell'emittente "*Canale Italia Extra*" di trasmissioni inadeguate alla visione da parte del pubblico minorenni e pertanto rivolte al solo pubblico adulto;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società Canale Italia S.r.l. per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 4, lett. c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato dal CO.RE.COM. Marche nei confronti della società Canale Italia S.r.l. - codice fiscale 00607860277 - con sede legale in Rubano (PD) Via Pacinotti n. 18, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba